



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SERVIZIO TRIBUTI

Regolamento della tassa sui rifiuti - TARI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 14/09/2023 e con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 14/09/2023**

INDICE

Regolamento della tassa sui rifiuti - "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Presupposto

Art. 3 Soggetto attivo

Art. 4 Soggetto passivo

Art. 5 Esclusione dal tributo

Art. 6 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 7 Modalità di computo delle superfici

Art. 8 Costo di gestione

Art. 9 Determinazione della tariffa

Art. 10 Articolazione della tariffa

Art. 11 Periodi di applicazione del tributo

Art. 12 Tariffa per le utenze domestiche

Art. 13 Occupanti per le utenze domestiche

Art. 14 Tariffa per le utenze non

domestiche Art. 15 Scuole statali

Art. 16 Tributo giornaliero

Art. 17 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

Art. 18 Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 19 Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche

Art. 20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 21 Riduzioni per il riciclo

Art. 22 Riduzione per le utenze non domestiche per la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà e per la limitazione degli sprechi

Art. 23 Riduzione per le utenze non domestiche che organizzano in convenzione con il Comune centri per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata

Art. 23 bis Avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis e dell'art. 238, comma 10, del d.lgs n.152/2006

Art. 23 ter Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

Art. 24 Misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura

Art. 25 Esenzioni per immobili con particolare destinazione fruibili gratuitamente

Art. 25 bis Riduzioni per le utenze non domestiche a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19

Art. 26 Bonus alle famiglie a basso reddito ISEE

Art. 27 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 28 Cumulo di riduzioni

Art. 29 Obbligo di Dichiarazione

Art. 30 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

Art.30 bis Rateizzazione degli avvisi bonari

Art. 30 ter Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Art. 31 Interessi

Art. 32 Rimborsi e compensazione

Art. 33 Funzionario responsabile

Art. 34 Attività di controllo e sanzioni

Art. 35 Clausola di adeguamento

Art. 36 Rinvio

Art. 37 Pubblicazione ed efficacia del

Regolamento Art. 38 Entrata in vigore

ALLEGATI :

Tabella A Categoria di utenze non domestiche

Tabella B Categorie di utenze domestiche e coefficienti Ka e Kb

Tabella B1 Coefficienti minimi e massimi Kc e Kd delle utenze non domestiche

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo TARI regolato dai commi 641 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) a carico dell'utilizzatore dell'immobile e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, ivi compreso quanto disciplinato sia dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, sia dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 2

Presupposto

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - b. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - c. le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso per motivi sindacali o per imprevedibili provvedimenti organizzativi non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 **Soggetto attivo**

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.

2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a tassa, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 **Soggetto passivo**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 29 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. detenute o possedute in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 **Esclusione dal tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

In particolare, a titolo esemplificativo, non sono soggetti al tributo i seguenti locali e aree scoperte:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; in particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...) qualora non sia possibile la cessazione autonoma. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica;
- b) solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, celle frigorifero, forni e locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos e simili, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) superfici coperte limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

i) i locali, accatastati in categoria E/7, destinati esclusivamente al culto inteso in senso stretto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

j) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche;

k) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

l) i fabbricati danneggiati, non abitabili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inabitabilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

m) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

n) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;

o) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani per i quali il tributo è dovuto;

p) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e, alla somministrazione e alla ricettività;

2. Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono in particolare, a titolo esemplificativo, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile su cui l'attività è svolta è ridotta forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività D.P.R. n. 158/99	% di abbattimento della superficie
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	40 %
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	
20. Attività industriali con capannoni di produzione.	
21. Attività artigianale produzione beni specifici.	
Altre tipologie	20 %

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella

denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione di cui al D.P.R. n. 158/99, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e a fornire idonea documentazione.

Art. 7

Modalità di computo delle superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
4. In particolare, sino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, rispostigli, soffitte, bagni, scale ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni ...);
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio.
5. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie soggetta a tributo è arrotondata al metro quadrato, per difetto per frazioni fino a 0,5 e per eccesso negli altri casi.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8

Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio, che ricomprendono anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono definiti sulla base del Piano economico finanziario, degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano economico finanziario è redatto sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera di Arera n. 443/2019 (MTR) e, dal 2022, nella deliberazione n. 363 del 3.8.2021 (MTR-2) salvo diversa disposizione di legge.

4. Il Pef viene aggiornato annualmente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Dal 2022, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il Pef ha valenza pluriennale ed indica sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio nel quadriennio, con un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale.

Art. 9

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di cui al successivo comma 4, salvo deroghe di legge. Salvo diversa disposizione di legge, è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche nei Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

- a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
- b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, come inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga al precedente comma 4, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10 **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 11 **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Art. 12

Tariffa per le Utenze domestiche

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze medesime), moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato Tabella B), in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

3. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota variabile unitaria (corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze medesime in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), moltiplicata per il costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato Tabella B).

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 13

Occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Trapani, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente.

2. Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze), condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Trapani e per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) è necessario presentare un’autocertificazione contenente i dati relativi al numero degli occupanti l’alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del Comune di residenza. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall’utente si assume come numero degli occupanti, salvo prova contraria, quello forfettario di quattro unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

3. Costituiscono pertinenza gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Alle pertinenze si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

4. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e si assume come numero degli occupanti quello di una unità, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe al primo gennaio dell'anno di tassazione, con congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute a decorrere dal 1° giorno successivo alla variazione stessa. Su istanza degli interessati, comprovata da idonea documentazione (fatture alberghi, comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell'ufficio anagrafico comunale ...), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza.

6. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 14

Tariffa per le utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato "A" del presente Regolamento.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

3. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa

unitaria (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato TABELLA B1).

4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato TABELLA B1).

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 16 **Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

5. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

8. Con la sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della legge 27.12.2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 17

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. Al tributo TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o da eventuale altra istituzione che la sostituisce, sull'importo del tributo comunale e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art. 18

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai soggetti passivi che si trovano in una delle seguenti condizioni si applica la riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (non residenti): riduzione del 30%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

d) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3. Tale agevolazione è alternativa a quella di cui alla precedente lett. c);

e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione.

3. Al fine di contenere la produzione dei rifiuti organici, quali l'umido, e per valorizzarne il reimpiego per usi domestici, il Comune fornisce gratuitamente in comodato d'uso alle utenze domestiche convenzionate le relative compostiere, assicurando uno sgravio di € 100,00 rapportato ad anno. Tale riduzione si cumula con altre eventuali riduzioni di cui il contribuente ha diritto.

4. L'utenza domestica dotata di compostiera non fruisce del servizio porta a porta per il ritiro dei rifiuti organici e l'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19

Riduzione per raccolta differenziata per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che, dal 1° gennaio 2019 al 30 Settembre 2023, conferiscono rifiuti in forma differenziata esclusivamente ai centri di raccolta CCR comunali, fissi e/o mobili, hanno diritto ad una riduzione annua della tariffa di parte variabile di € 100,00 per nucleo familiare fino a due componenti, di € 150,00 per nucleo familiare fino a 4 componenti e di € 200,00 per nucleo familiare con 5 o più componenti, parametrata, per l'anno 2019 e successivi, al valore del corrispettivo equivalente di seguito indicato:

- Kg 100 carta per ricavo medio di € 42,68 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 10;
- Kg. 100 cartone per ricavo medio di € 97,80 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 4;
- Kg. 100 vetro e lattine per ricavo medio di € 10,00 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 10;
- Kg. 100 plastica per ricavo medio di € 150,00 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 4.

Il "valore del corrispettivo equivalente" sarà aggiornato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente.

2. Le riduzioni di cui sopra si applicano proporzionalmente alle quantità conferite e quindi al <valore corrispettivo equivalente>, maturato che non sia inferiore al 50% dell'agevolazione massima consentita per nucleo familiare.

3. In deroga all'art. 28 (cumulo riduzioni) le riduzioni previste per le utenze domestiche che, dal 1 gennaio 2019 al 30 Settembre 2023, conferiscono rifiuti in forma differenziata esclusivamente nei centri di raccolta CCR comunale, fissi e/o mobili, si cumulano con altre eventuali riduzioni di cui il contribuente ha diritto, ivi comprese quelle previste dall'art. 18, comma 3 (compostaggio domestico).

4. Il numero dei componenti del nucleo familiare è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il conferimento dei rifiuti in CCR. Per l'anno 2023 il numero dei componenti del nucleo familiare è riferito alla data del 30 Settembre 2023.

Art. 20

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica la riduzione del 30% nella quota fissa e variabile della tariffa.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 18.

Art. 21

Riduzione per il riciclo

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclaggio direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione, della parte variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità documentata di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

4. I titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data della presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione una dichiarazione compilando un apposito modulo e consegnando la documentazione in esso indicata.

5. L'applicazione a consuntivo della riduzione comporta che la stessa venga portata, di norma in diretta riduzione del tributo dovuto per l'anno successivo, salvo il rimborso in caso di incapacienza.

Art. 22

Riduzione per le utenze non domestiche per la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà e per la limitazione degli sprechi

1. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, hanno diritto a un coefficiente di riduzione della tariffa variabile della TARI proporzionale alle quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 166/16.

2. L'agevolazione si applica solo nei casi in cui l'Operatore del settore alimentare presenta la comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 166/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 208, lett. f), n. 2), della legge 27.12.2017, n. 205, con indicazione anche delle quantità dei prodotti conferiti espressi in Kg. Quindi, la disposizione del comma 1 si applica a condizione che:

- per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;

- il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziari e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei

beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

- l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi del documento di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

3. La riduzione della tariffa variabile si applica come segue:

- 5% nel caso di donazione di beni alimentari dal 10% fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 10% nel caso di donazioni di beni alimentati di oltre il 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti viene determinata applicando alla superficie oggetto di tassazione i coefficienti Kd di produzione (Kg/mq) desunti in sede di determinazione della tariffa.

4. La riduzione della tariffa variabile è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo, di una dichiarazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati, con allegata la documentazione di cui al comma 2.

Art. 23

Riduzione per le utenze non domestiche che organizzano in convenzione con il Comune centri per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata

1. All'esercente soggetto privato che, in convenzione con il Comune, organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata delle utenze domestiche verrà riconosciuta, dal mese successivo alla data di stipula della convenzione, una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa a condizione che lo stesso riconosca ai clienti che conferiscono detti rifiuti differenziati buoni sconto acquisto da usufruire presso lo stesso esercizio commerciale.

2. Ai fini di aumentare, in particolar modo nei quartieri popolari e che presentano situazioni di disagio sociale, la percentuale di raccolta differenziata delle utenze domestiche e potenziare le azioni di sensibilizzazione al recupero e riuso dei rifiuti è riconosciuta agli enti, parrocchie e associazioni convenzionate con il Comune che conferiscono rifiuti differenziati una riduzione del tributo fino alla totale esenzione per tutti i locali non destinati ad attività commerciale dagli stessi detenuti, pari al doppio del corrispettivo che il Comune ricava con la cessione di tali rifiuti ai consorzi di filiera. A tali enti il Comune fornisce in comodato d'uso appositi cassonetti destinati alla raccolta differenziata.

Art. 23 bis

Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, e dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 23 ter. Resta pregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Art. 23 ter
Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 23 bis del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Tributi/Concessionario della riscossione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 34, fermo restando più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 24

Misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, che subiscono un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
- concessione di un contributo pari all'importo della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in relazione all'anno di rilascio della certificazione prefettizia e/o dell'autorità giudiziaria competente per i successivi cinque. La Giunta Comunale, con apposita delibera ogni anno stabilirà l'ammontare delle risorse da destinare a tale forma di contributo.

2. Le esenzioni su indicate ai sensi della Legge 23/02/1999, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni sono concesse alle seguenti condizioni:

a) che la vittima abbia fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie;

b) che la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10 quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

4. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerenti il racket commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i debiti pregressi della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI) iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al comma 3.

5. Le agevolazioni verranno concesse, con provvedimento del Funzionario Responsabile dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria, indicata al comma 3 del presente regolamento.

Art. 25

Esenzioni per immobili con particolare destinazione fruibili gratuitamente

1. Sono esenti dal tributo gli immobili anche privati, o porzioni di essi in proporzione all'unità immobiliare, aperti al pubblico che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori, con i quali è anche possibile pattuire quote di partecipazione ai costi vivi relativi alle utenze di acqua, luce e gas, che vengono destinati nel rispetto delle normative vigenti e utilizzati totalmente, in via esclusiva e permanente, per lo svolgimento con modalità non commerciali o in ogni caso non remunerative di attività di musei, biblioteche, pinacoteche, gipsoteche ovvero di atelier/laboratori artistici-creativi che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori che per la fruizione pubblica e collettiva dei visitatori, e sempre che nella stessa unità immobiliare non venga svolta a qualunque titolo alcun tipo di attività economica anche di natura occasionale.

2. In ogni caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tali agevolazioni non possono essere concesse a iniziative che abbiano carattere anche indirettamente lucrativo e non possono essere accordate ai partiti, ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali e alle loro strutture collaterali, ed anche ai CAF e/o Patronati, a tutti gli enti finanziati con fondi pubblici, agli studi e alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutti gli altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, e a qualsivoglia circolo

privato, club o galleria.

3. Per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, la dichiarazione di cui all'articolo 29. Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445/2000.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la copertura della spesa di cui al presente articolo è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 25 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per l'anno 2021, è concessa in favore delle predette categorie economiche, meglio individuate al successivo comma 2, che hanno presentato alla data del 15 settembre 2021 la dichiarazione ai fini della tassa e per le superfici dichiarate o che siano già state oggetto di accertamento non impugnato i cui termini di proposizione del ricorso siano decorsi a tale data, una riduzione della Tari, nella quota fissa e nella quota variabile, proporzionalmente alle risorse che saranno assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni bis) ed all'importo dovuto da ciascun beneficiario.

2. Per il solo anno 2021, in aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1, con il Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nella tabella "A" del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari, a cui è stata imposta la sospensione ovvero la limitazione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che hanno presentato alla data del 15 settembre 2021 la dichiarazione ai fini della tassa e per le superfici dichiarate o che siano già state oggetto di accertamento non impugnato i cui termini di proposizione del ricorso siano decorsi a tale data, la tassa è ridotta proporzionalmente alle risorse assegnate e all'importo dovuto dai beneficiari nella misura massima, cumulata con le agevolazioni di cui al comma 1, del 80% sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2021
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, Teatro
4	Campeggi, impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante

8	Alberghi senza ristoranti
11	Uffici, agenzia
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, birrerie, hamburgeria
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Piante e fiori, pizza al taglio
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2, non sono cumulabili con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. Le stesse, ove ammesse, annullano gli effetti dei benefici riconosciuti ai sensi degli articoli 21, 22, e 23 del presente regolamento.

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, che saranno compensate con il tributo dell'anno, con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze.

5. Le misure agevolative di cui al comma 1 e 2, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse a ciò specificatamente destinate (art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73, e art. 11 della L.R. n. 9/2020). La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme da parte dello Stato e della Regione. Per quanto, poi, riguarda lo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 della L.R. n. 9/2020, questo si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Trapani e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato. Il mancato

verificarsi di ambedue le condizioni sospensive renderà inapplicabile il comma 2 e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento.

Art. 26

Bonus alle famiglie a basso reddito ISEE

1. Agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall'art. 57-bis, d.l. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2. Fino a quando le agevolazioni di cui al comma 1 non saranno operative, i contribuenti, che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene a qualunque titolo altri immobili diversi dall'abitazione principale e sua pertinenza, possono usufruire di agevolazioni della Tari fino alla concorrenza dell'importo dovuto se:

a) sono residenti nel Comune di Trapani da almeno 12 (dodici) mesi;

b) hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.600,00.

3. L'agevolazione è concessa, su istanza in autocertificazione del soggetto passivo del tributo, completa dei dati ISEE del richiedente riferiti all'anno precedente, da far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani dal 1° agosto al 10 ottobre di ogni anno. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità locale e quindi da risorse diverse dai proventi del tributo. Nei limiti dello stanziamento, che sarà determinato nella delibera di approvazione del PEG, potranno essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) Esenzione della Tari

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale € 4.000,00 potranno beneficiare dell'esenzione dal tributo. Qualora però l'ammontare delle esenzioni derivanti dalle istanze accolte relativi ai predetti contribuenti superi lo stanziamento di spesa a ciò destinato, l'esenzione è trasformata in riduzione da ripartirsi tra tutti i beneficiari in proporzione al tributo da ciascuno dovuto.

b) Riduzione della Tari

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 4.000,00 e fino ad € 6.600,00 potranno beneficiare della riduzione della Tari da ripartirsi in misura proporzionale al tributo dovuto tra tutti i predetti beneficiari e fino alla esenzione, nei limiti delle somme stanziare e non utilizzate per l'agevolazione di cui alla precedente lettera a).

5. Nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione le agevolazioni per le istanze accolte saranno parametrare allo stanziamento e alle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio entro il termine di pagamento dell'ultima rata del tributo.

6. Con l'entrata in vigore del Regolamento del Baratto amministrativo, i contribuenti di cui al presente articolo, che presentano, l'istanza di cui al precedente comma 3 e che sono in possesso dei requisiti previsti per i proponenti del baratto amministrativo, entro il limite di stanziamento di spesa a ciò destinato, potranno beneficiare:

- della riduzione fino a un massimo del 50% della tari anno dovuta, se il loro indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a euro 4.000,00;
- della riduzione fino a un massimo del 25% della tari anno dovuta, se il loro indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore ad euro 4.000,00 e inferiore o uguale ad euro 6.600,00;

Le riduzioni di cui al presente comma cumulabili, in deroga al successivo art. 28, con altre agevolazioni, si applicano a condizione che:

- tali contribuenti entro i termini fissati dell'apposito Regolamento, propongano il baratto amministrativo per la parte residua del tributo dovuto, coperta dallo stanziamento di spesa destinato a tale attività;
- la proposta sia valutata positivamente dall'Ufficio comunale cui fa capo l'intervento.

7. Per l'anno 2021, in deroga al comma 6, nei limiti dello stanziamento che sarà determinato nella delibera di approvazione del PEG 2021/23, con le modalità di cui al comma 4, le agevolazioni di cui al presente articolo potranno essere assicurate ricorrendo alle risorse di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. n.73/2021, alla quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 27

Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 10% della tariffa in caso di protratto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28

Cumulo di riduzioni

1. Non si può applicare più di una riduzione a scelta del contribuente, salvo che ciò non sia espressamente derogato dal presente regolamento.

Art. 29

Obbligo di dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui al precedente art. 4 ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del

presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati a presentare la denuncia per inizio, dal 1° gennaio 2024, del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Per i soggetti obbligati a presentare la denuncia per inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo fino al 31.12.2023, resta fermo il termine previsto dal previgente articolo 29, comma 3, del Regolamento, ossia il 30 giugno 2024. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
 4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
 5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
 6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno

l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 30
Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - o mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - o tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: POS;
 - o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il giorno 16 del mese di aprile, giugno, settembre e dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno, salvo conguaglio entro il 16 dicembre, di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali

siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune o del concessionario.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel successivo art. 31, calcolati ai sensi del comma 165, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 30 bis **Rateizzazione degli avvisi bonari**

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 30 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 9.000,00 (novemila);
 - b. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
 - d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

- f. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 30 ter

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 30.
2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 31 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 ter del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 33 **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, se non stabilito diversamente dallo Statuto dell'Ente. In caso di gestione esternalizzata il Funzionario Responsabile deve essere nominato, al suo interno, dal soggetto affidatario del servizio stesso e comunicato al Comune entro 15 giorni dalla nomina.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 34 **Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii..

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata

secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione prevista per legge.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione prevista per legge.
5. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa prevista per legge.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazione contestate si applicano gli interessi di cui all'art. 31.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35

Clausola di Adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36

Rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si rinvia alle norme tributarie e al Regolamento Generale delle Entrate e dei diritti del contribuente dell'Ente.

Art. 37

Pubblicazione ed efficacia del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.lgs. n. 34/2019, il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto all'invio telematico mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento produce effetti a decorrere dal 1° Gennaio 2021.

TABELLA A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani modificato

dall'art. 58-quinquies del D.Lgs. n. 124/2019

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

TABELLA B COEFFICIENTI Ka E Kb UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il nucleo familiare	COEFFICIENTI		Tariffa fissa €/ mq/anno	Tariffa variabile €/ mq/anno
	KA	KB		
1	0,81	0,94	1,388	98,02
2	0,94	1,74	1,611	181,45
3	1,02	2,225	1,748	232,02
4	1,09	2,88	1,868	300,33
5	1,1	3,495	1,886	364,46
6 o più	1,06	3,995	1,817	416,6

TABELLA B1 COEFFICIENTI MINIMI E MASSIMI Kc E Kd UTENZE NON DOMESTICHE

	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTE Kc	COEFFICIENTE Kd	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	4	0,95532	1,54182
2.2	Cinematografi e teatri	0,33	2,9	0,70057	1,11782
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	3,2	0,76425	1,23346
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	5,53	1,33744	2,13157
2.5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,37052	3,27955	0,78659	1,26412
2.6	Esposizioni, autosaloni	0,35955	3,20085	0,7633	1,23378
2.7	Alberghi con ristorante	1,01	8,92	2,14416	3,43826
2.8	Alberghi senza ristorante	0,85	7,5	1,80449	2,89091
2.9	Case di cura e riposo	0,9	7,9	1,91063	3,0451
2.10	Ospedali e cliniche private	1,3445	11,8425	2,85428	4,56475
2.11	Uffici, agenzie	0,9	7,9	1,91063	3,0451
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,7435	6,5205	1,5784	2,51336
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	8,88	2,14416	3,42284

2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,57487	5,03175	1,22042	1,93951
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45	2,52628	4,02801
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	10,45	2,52628	4,02801
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	6,8	1,63465	2,62109
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	8,02	1,93186	3,09135
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56844	5,03572	1,20676	1,94104
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,496	57,1865	13,79053	22,04283
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	4,0242	35,387	8,54308	13,6401
2.24	Bar, caffè, pasticceria	4,72	41,517	10,02021	16,00294
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,088	18,38	4,43267	7,08466
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,005	17,66	4,25647	6,80714

2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,83	68,915	16,62252	26,56364
2.28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,255	4,64921	7,42194
2.29	Banchi di mercato generi alimentari	4,328	38,11	9,18803	14,68969
2.30	Discoteche, night club e sale giochi	1,226	10,8	2,60271	4,16292